



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
VOD02 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0143379 16/03/2021 10,08

Mitt. : 500702 Ufficio Centrale Supporto alle...

Ass. : 500710 Servizio territoriale provinci...

Classifica : 11.1.5. Fascicolo : 2 del 2021



Ai Dirigenti delle UOODD territoriali di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno

Ai CAA/OOPP accreditati ad operare nel
sistema informativo UMARGCA

Oggetto: UMA- disposizioni integrative per silvicoltura e pascoli

Ai fini delle assegnazioni UMA di cui al DM 454/2001, si forniscono le disposizioni che seguono per inquadrare correttamente le attribuzioni previste dal DM 30.12.2015 in relazione a:

- Silvicoltura e manutenzione boschi,
- Arboricoltura da legno
- Pascolo e pratopascolo
- Forme di possesso atipiche: usi civici e fida pascolo

1. Silvicoltura

Preliminarmente si ritiene necessario richiamare in estrema sintesi le previsioni del **Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3** “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, coordinato con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, e 21 febbraio 2020, n. 2:

- I tagli boschivi¹ sono soggetti a “procedure autorizzative”: la procedura ordinaria, che prevede la l'autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente

¹ Per taglio culturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico. In particolare sono da comprendere nel taglio culturale: i tagli di utilizzazione boschiva, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione di boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, gli interventi di rinaturalizzazione degli impianti artificiali e il taglio per incolumità pubblica e privata di singole piante ai sensi del successivo articolo 53. Sono, altresì, equiparati al taglio culturale i rimboschimenti, gli imboschimenti, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi

(Comunità Montana, provincia o Città Metropolitana) ed ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio e per quello successivo, o la procedura semplificata, che prevede la comunicazione all'Ente delegato ed ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio,

- Sono soggetti alle "procedure autorizzative" anche i tagli per sfollo o diradamento, i tagli per autoconsumo, i tagli di piante morte in piedi, sradicate o fortemente inclinate, compresi i tagli per pubblica incolumità con la sola eccezione dei casi di esecuzione di specifica ordinanza.
- I lavori possono essere eseguiti direttamente dal titolare della autorizzazione/comunicazione solo per superfici inferiori a 2 ettari per i cedui e a 0,5 ha per l'alto fusto ed i cedui in conversione all'alto fusto. Per superfici superiori i lavori devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali.
- Gli interventi colturali di manutenzione forestale eseguiti in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati non sono soggetti a comunicazione/autorizzazione purché previsti dal Piano Forestale Territoriale.

Quindi, in coerenza e ad integrazione delle previsioni di cui al paragrafo 6.2 delle Linee Guida:

a) Sono richiedibili, limitatamente alle superfici su cui vengono effettivamente effettuate e per i consumi pertinenti, **senza necessità di fornire documentazione autorizzativa**, le operazioni di:

31.1 – Decespugliamento - base 40 l/ha

31.10 - Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti² - base 13 l/ha

Ai suddetti valori viene applicata la detrazione 23% di cui alla legge di stabilità.

b) Sono richiedibili allegando obbligatoriamente, **per i privati, l'autorizzazione dell'Ente delegato (procedura ordinaria) o comunicazione all'Ente delegato (procedura semplificata) in corso di validità** univocamente riconducibile all'intervento a farsi, le operazioni di:

31.6 - Apertura fasce antifluoco³

31.8 - Taglio Polloni presenti fino a 90% del soprassuolo (boschi)

31.9 - Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte (boschi)

31.11 - Cippatura/trinciatura biomassa legnosa

31.12 - Abbattimento e taglio del legname (per motosega) *(in alternativa a 31.13)*

31.13 - Abbattimento e taglio del legname (con processore) *(in alternativa a 31.12)*

31.14 - Altre operazioni di esbosco

La documentazione autorizzativa verrà acquisita dal CAA per un esame di coerenza e per la custodia o, per i casi di istanza presentata in proprio, verrà allegata obbligatoriamente all'istanza. *In questa fase di prima applicazione di queste più dettagliate disposizioni sulla silvicoltura, il CAA oltre ad acquisirla e custodirla trasmetterà la suddetta documentazione in allegato all'istanza.*

² nei limiti in cui sono effettuabili in assenza di autorizzazione, le operazioni di allontanamento piante morte. Si fa riferimento al trasporto di piante già morte, con esclusione di eventuali abbattimenti di piante deperite.

³ Oltre all'autorizzazione comunale per l'apertura di fasce antifluoco di cui al paragrafo 6.2 delle Linee Guida

L'assegnazione è comunque limitata alla superficie massima di 2 ettari per i cedui e 0,5 ettari per l'alto fusto ed i cedui in conversione e potrà essere parametrata opportunamente anche in fase di configurazione software.

Altre tipologie di intervento di carattere assolutamente straordinario e legate alla trasformazione e ricostituzione dei boschi saranno oggetto di specifica valutazione sulla base della documentazione tecnica prodotta.

2. Arboricoltura da legno

Con riferimento alla *Tabella 30 – Arboricoltura da legno* si stabilisce che le ordinarie cure colturali (potatura, diserbo, concimazione, irrigazione, zappatura) sono di norma alternative al taglio dell'impianto. Si stabilisce inoltre l'alternatività tra le voci *30.7 Taglio (impianti arborei ≥ 3 anni)* e *30.8 Raccolta con trinciatura solo pioppo ≤ 2 anni*.

3. Pascolo

- a) Per i pascoli l'operazione "trasporto animali" viene intesa e rinominata in modo più generale come "trasporti", in quanto ordinariamente nelle realtà regionali consiste nella logistica di accompagnamento con mezzi agricoli allo spostamento di animali (connessa per lo più trasporto acqua e altri materiali). E' necessario supportare questo tipo di allevamento che costituisce un elemento di presidio di territori marginali.

Tale operazione viene pertanto abilitata con tutti i mezzi tecnici ordinariamente connessi alle operazioni di trasporto.

- b) Par la *tabella 8 - Pascolo* tutte le operazioni, compreso lo spandimento liquami, sono vincolate alla presenza di dotazioni aziendali di bestiame. Sarà quindi considerata ammissibile la superficie a pascolo registrata in fascicolo sulla quale insiste almeno il carico di 0,2 UBA/ha.

Quindi: N° di ettari ammissibili = n° UBA *5

A tal fine, nelle more dei necessari interventi nel sistema informativo, la condizione verrà verificata ove possibile in fase istruttoria e comunque in fase di controllo.

Per la *tabella 7 - Pratopascolo prato permanente* non vale la stessa limitazione in quanto si ritiene ammissibile lo sfalcio anche per fornitura ad altra azienda.

4. Altre forme di possesso: usi civici e fida

Si premette che:

L'uso civico è un diritto di godimento da parte di una collettività di persone che viene esercitato su un particolare terreno: la proprietà collettiva⁴. Il Comune lo gestisce in quanto è l'Ente

⁴ La proprietà collettiva è disciplinata da

- Legge 16 giugno 1927 n. 1766 (riordinamento degli usi civici)
- R.D. 332 del 26/2/1928 (Regolamento di attuazione L.1766)
- LR 11/1981 (Norme in materia di usi civici)
- DGR 61/2015 (Linee Guida per l'approvazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio degli Usi Civici)

amministrativo esponenziale della collettività proprietaria. I Comuni dovevano redigere il Regolamento degli usi civici, in armonia con i regolamenti sui boschi e pascoli, da sottoporre all'approvazione (oggi della Regione).

La **fida pascolo** è la tassa per l'esercizio del diritto di uso civico del pascolo. L'importo della fida pascolo è determinato dal numero di capi che utilizzano il pascolo. È un contributo per la gestione dei beni di uso civico e non un canone di natura concessoria.

La domanda di fida pascolo viene presentata al Comune prima dell'inizio del periodo di pascolamento *indicando numero e specie dei capi. Le richieste sono iscritte in un registro di fida e l'elenco dei richiedenti è pubblicato nell'Albo Pretorio.*

Agli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo è consegnata **Licenza di Pascolamento** che indica le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

Su queste superfici non può essere esercitata altra attività che il pascolo e qualsiasi operazione colturale è esplicitamente vietata⁵.

Vista la specificità dell'utilizzo dei pascoli è normale che la durata della fida sia legata all'anno pascolabile (es. 16 Maggio 2020 _15 maggio 2021). Alcuni comuni hanno introdotto nei loro regolamenti degli usi civici articoli che permettono di indicare un titolo di possesso plurennale

Tutto ciò considerato:

- a) **L'unica operazione ammissibile per le superfici condotte a titolo di fida pascolo è 8.3 – Trasporto**
- b) **La fida pascolo costituisce un titolo di possesso probatorio per fare richieste annuali di agevolazioni di carburante anche se, per la sua specificità, non copre l'intero anno solare. Ciò non è rilevante ai fini dell'assegnazione UMA: il trasporto infatti è intrinsecamente legato al periodo di pascolamento, corrispondente al periodo della fida**
- c) le agevolazioni di carburante per il pascolo dovrebbero essere proporzionate al numero di UBA interessate. Si farà riferimento ai criteri indicati al punto 3 lettera b). Si precisa inoltre che la Licenza di Pascolamento riporta il numero di UBA autorizzate.

Le presenti disposizioni integrano e specificano quelle delle Linee Guida UMA 2020 approvate con DGR 644/2019 e sono trasmesse agli uffici e ai CAA per la massima diffusione e una uniforme applicazione.

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Lombardo



• DRD 119 del 19/06/2020 Allegato 16 - Modello di: Regolamento del pascolo

⁵ È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare. - DRD 119 del 19/06/2020 Allegato 16